

Comune di Brenzone

(Provincia di Verona)

COMUNE DI BRENZONE



REGOLAMENTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.)

Approvato con D.C.C. n. 08 del 24.02.2012

Modificato con D.C.C. n. 39 del 19.09.2012

Modificato con D.C.C. n. 13 del 17.04.2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Istituzione dell'imposta**
- Art. 3 - Presupposto di applicazione**
- Art. 4 - Fattispecie di fabbricati**
- Art. 5 - Definizione di abitazione principale**
- Art. 6 - Equiparazioni all'abitazione principale**
- Art. 7 - Definizione di pertinenza dell'abitazione principale**
- Art. 8 - Definizione di terreno agricolo**
- Art. 9 - Aree edificabili**
- Art. 10 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**
- Art. 11 - Aree fabbricabili utilizzate a scopo agricolo - esenzione**
- Art. 12 - Immobili esclusi dall'applicazione dell'IMU**
- Art. 13 - Soggetti passivi IMU**
- Art. 14 - Base imponibile**
- Art. 15 - Aliquote**
- Art. 16 - Esenzioni / Riduzioni**
- Art. 17 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali**
- Art. 18 - Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze**
- Art. 19 - Periodicità e versamenti / differimento termini**
- Art. 20 - Ravvedimento operoso**
- Art. 21 - Riserva di gettito in favore dello Stato (immobili a destinazione produttiva - cat. D)**
- Art. 22 - Dichiarazione**
- Art. 23 - Attività impositiva, controllo, accertamento, riscossione ed accertamento con adesione**
- Art. 24 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**
- Art. 25 - Incentivi per l'attività di controllo**
- Art. 26 - Riscossione coattiva**
- Art. 27 - Rimborsi e compensazioni**
- Art. 28 - Sanzioni ed interessi**
- Art. 29 - Contenzioso**
- Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie**
- Art. 31 - Entrata in vigore**

- REGOLAMENTO COMUNALE -
Imposta municipale propria (IMU)
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8, 9 e 14)
Decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 (art. 13)
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (artt. 1-15)

Art. 1 - Oggetto:

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, coordinate con Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 (convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44).
2. Soggetto attivo del presente regolamento, è il Comune di Brenzone.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Istituzione dell'imposta:

1. L'imposta municipale propria è istituita, in via sperimentale dall'anno 2012, fino all'anno 2014 ed a regime dall'anno 2015.
2. L'IMU sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Art. 3 - Presupposto di applicazione

*(decreto legislativo n. 23 del 2011 - artt. 8, commi 2-3;
9, comma 1; decreto legge n. 201 del 2011 - art. 13, comma 1):*

1. E' presupposto per l'applicazione dell'IMU, il possesso di immobili nel Comune di Brenzone, ossia:
 - fabbricati;
 - terreni agricoli;
 - aree edificabili;a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Si precisa che detto possesso deve essere "qualificato"; infatti per tale si intende, a norma dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.

Art. 4 - Fattispecie di fabbricati

*(decreto legislativo n. 504 del 1992 - art. 2
Decreto legge n. 201 del 2011 - art. 13, cc.2 e 10):*

1. Rientrano nel campo di applicazione dell'IMU tutti i fabbricati. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. Tra i fabbricati sono ricompresi anche le abitazioni rurali ed i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Art. 5 - Definizione di abitazione principale

(decreto legge n. 201 del 2011 – art. 13, comma 2):

1. Per abitazione principale, soggetta anch'essa all'applicazione dell'IMU, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Ai sensi della Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, si precisa che:

- se si utilizzano come abitazione principale più unità immobiliari distintamente accatastate, il contribuente dovrà scegliere quella alla quale si applicano le agevolazioni, mentre le altre vanno considerati altri fabbricati;
- l'abitazione principale per il nucleo familiare è unica, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare;
- se il coniuge, non legalmente separato, dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un'altra abitazione ubicata nello stesso comune, le agevolazioni spettano soltanto con riferimento ad una abitazione;
- se il figlio dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un'abitazione ubicata nello stesso territorio comunale, si "perde" solo la maggiorazione di detrazione.

Art. 6 - Equiparazioni all'abitazione principale

(decreto legge n. 201 del 2011 – art. 13, comma 10):

1. E'equiparata per legge all'abitazione principale, l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

2. Il Comune di Brenzone considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della aliquota ridotta e della relativa detrazione, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiace la relativa pertinenza/e.

3. A titolo non esaustivo e per chiarezza espositiva, si precisa tra le altre, che non sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'IMU:

a) l'abitazione non locata posseduta in Italia dagli italiani residenti all'estero (ex art. 1, comma 4ter, del decreto legge n. 16 del 1993);

b) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (ex art. 59, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 446 del 1997).

*Art. 7 - Definizione di pertinenza dell'abitazione principale
(decreto legge n. 201 del 2011 – art. 13, comma 2):*

1. Per pertinenze, soggette anch'esse all'applicazione dell'IMU, si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 8 - Definizione di terreno agricolo:

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 del codice civile. Si precisa che i terreni agricoli ubicati nel Comune di Brenzone, rimangono esclusi dall'applicazione dell'IMU (ai sensi art. 7, comma 1, lettera h, D.Lgs. 504/1992 e art. 9, comma 8, D.L. 23/2011), in quanto ricadenti in zona montana.

*Art. 9 - Aree edificabili
(decreto legislativo n. 504 del 1992 - art. 2;
decreto legge n. 223 del 2006 - art. 36, comma 2;
decreto legge n. 201 del 2011 – art. 13, comma 2):*

1. Un'area è da considerare fabbricabile e soggetta all'applicazione dell'IMU, se è utilizzata a scopo edificatorio, ovvero è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Il comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente (ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002), comunicando le eventuali modifiche intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma (Corte di Cassazione, 12 ottobre 2007, n. 21465). Detta comunicazione deve essere fatta con l'adozione del PUC da parte del Comune.

Art. 10 - Aree fabbricabili divenute inedificabili:

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile, dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di tre annualità d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

Art. 11 - Aree fabbricabili utilizzate a scopo agricolo - esenzione:

1. Sono considerati come non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché all'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella apposita previdenza agricola), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si precisa che la presunzione di non edificabilità dell'area, non è limitata alle sole persone fisiche (Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF).

2. Requisiti essenziali sono:

- l'identità tra possessore e conduttore del terreno;
- requisiti soggettivi;
- destinazione agricola dell'area.

3. Il predetto beneficio, è riconoscibile anche al terreno coltivato solo da uno dei contitolari (Corte di Cassazione, sez. trib., 21 dicembre 2009, n. 26878 - Corte di Cassazione, sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15556).

4. Precisazione in merito al concetto di "Coltivatore diretto":

(Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF)

- Il codice civile lo inquadra nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083, senza darne una definizione chiara e generale, ad eccezione del riferimento operato dall'art. 1647 al soggetto che coltiva il fondo "col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia".
- Dalle leggi speciali (art. 6 della legge n. 203 del 1982, art. 2 della legge 1047 del 1957, art. 2 della legge n. 9 del 196, art. 31 della legge n. 590 del 1965) si evince che:
 - il soggetto si deve dedicare direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con il lavoro proprio o della sua famiglia;
 - la sua forza lavorativa non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

5. Precisazione in merito al concetto di "Imprenditore agricolo professionale (IAP)":

(Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF)

- Art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 1994:
 - è colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro;
 - la qualifica di IAP può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- "nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari";
- "nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale";

• per le società, inoltre, “l'imprenditore agricolo professionale (persona fisica), anche ove socio di società di persone o di cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura”;

6. Agevolazioni IAP (società di persone):

(Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF)

• Tutte le agevolazioni per gli IAP (società di persone), si applicano anche quando le persone fisiche (coltivatori diretti o iap), concedono alla persona giuridica in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

• Detta conclusione discende dall'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che: “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente, a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”.

Art. 12 - Immobili esclusi dall'applicazione dell'IMU:

1. Sono esclusi dall'applicazione dell'IMU tutti gli immobili che non sono fabbricati secondo la normativa catastale, ossia:

- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
- le vasche per acquicoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- i manufatti isolati privi di copertura;
- le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i pozzi e simili di altezza inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

2. Sono inoltre esclusi dall'IMU:

- i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono svolte attività agricole contemplate nel novellato art. 2135 del codice civile. Trattasi di terreni normalmente inutilizzati (c.d. incolti) o utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio, terreni utilizzati per depositi di ghiaia o di sabbia);
- i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale. Trattasi di piccoli appezzamenti di terreno (c.d. orticelli), coltivati in modo occasionale senza strutture organizzative.

Art. 13 - Soggetti passivi IMU

*(decreto legislativo n. 23 del 2011 – art. 9, comma 1;
decreto legge n. 16 del 2012 – art. 4, comma 12quinquies):*

1. Sono soggetti passivi IMU:

- a) proprietario dell'immobile;
- b) titolare del diritto di usufrutto;
- c) titolare del diritto di uso;
- d) titolare del diritto di abitazione: coniuge assegnatario della casa coniugale con assegnazione disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio (l'assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione);
- e) titolare del diritto di enfiteusi;
- f) titolare del diritto di superficie;

- g) locatario finanziario: per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula, e per tutta la durata del contratto;
- h) concessionario di aree demaniali.

2. Casi particolari di soggettività passiva:

a) eredità giacente:

- soggetti passivi rimangono i chiamati all'eredità che assumeranno, con effetto retroattivo, la proprietà dei beni ereditati;
- il curatore è solo obbligato all'osservanza degli adempimenti tributari;

b) alloggi assegnati dalle cooperative con patto di futura vendita:

- soggetto passivo è la cooperativa fino alla stipula del contratto di compravendita;

c) immobili in multiproprietà:

- multiproprietà azionaria: soggetto passivo non è il singolo socio, bensì la società proprietaria degli immobili;
- multiproprietà non azionaria: tutti i comproprietari sono soggetti passivi in ragione della quota di possesso;

d) espropriazione per pubblica utilità:

- soggetto passivo rimane il proprietario espropriato fino a quando non viene emesso il decreto di esproprio;

e) sequestro giudiziario:

- autorizzato dal giudice quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea attraverso la nomina di un custode;
- soggetto passivo rimane il proprietario;

f) sequestro giudiziario e successiva confisca:

- soggetto passivo è il proprietario fino alla confisca;
- con la confisca la proprietà del bene si trasferisce allo Stato;

g) operazioni straordinarie di impresa:

- fusione: fino al momento della fusione, soggetti passivi sono le singole società (successivamente fuse), ciascuna per gli immobili sui quali vantano diritti reali di godimento. Dopo la fusione, soggetto passivo è la società risultante dalla fusione. Per i debiti maturati nel periodo precedente la fusione, ne risponde la società risultante dalla fusione, la quale acquisisce la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi delle società fuse;

- scissione: fino al momento della scissione soggetto passivo è la "vecchia" società, successivamente scissa. Dopo la scissione, soggetti passivi sono le società risultanti dalla scissione, ciascuna limitatamente agli immobili ad essa conferiti. Per i debiti sorti nel periodo precedente la scissione, gli stessi vanno recuperati secondo le disposizioni indicate nel progetto di scissione. Se questo nulla disciplina in merito all'assorbimento dei debiti pregressi, ne rispondono in solido tutte le "nuove" società beneficiarie (nel caso di conferimento dell'intero patrimonio della società scissa) ovvero la società scissa e le "nuove" società (nel caso di conferimento parziale del patrimonio della società scissa);

- trasformazione: fino al momento della trasformazione, soggetto passivo è la società con la "vecchia" forma sociale. Dopo la trasformazione, soggetto passivo è la medesima società pur nella "nuova" forma sociale. Per i debiti sorti nel periodo precedente la trasformazione, soggetto passivo è sempre il medesimo soggetto giuridico anche se nella sua "nuova" forma sociale.

Art. 14 - Base imponibile:

FABBRICATI - BASE IMPONIBILE:

1. Per i fabbricati iscritti in catasto (art. 13, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011), il valore è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i seguenti moltiplicatori:

Categorie:	Coefficienti:
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (con esclusione della D/5)	60 (<u>65 dal 1° gennaio 2013</u>)
Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

2. Per fabbricati rurali iscritti al catasto terreni (art. 13, commi 4ter - 4quater, del decreto legge n. 201 del 2011):

- devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012;
- nelle more dell'accatastamento e, quindi della proposizione ovvero dell'attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto;
- l'imposta è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio; quest'ultimo è determinato dal Comune a seguito dell'attribuzione della rendita catastale;
- in caso di mancato accatastamento, si applica il procedimento disciplinato dall'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992):

- fino all'anno nel quale vi è l'iscrizione in catasto con attribuzione della rendita, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, il valore è determinato secondo le scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicato per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (per il 2012 i coefficienti sono stati approvati con il decreto 5 aprile 2012). In caso di locazione finanziaria, il valore contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati per il calcolo.

4. La base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione (anche fotografica). In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (comprensiva di idonea documentazione fotografica).

6. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile per inagibilità o inabitabilità, il Comune di Brenzone disciplina le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato (ad esempio in seguito a calamità naturali o vetustà della struttura), non superabili con interventi di manutenzione:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale. Si precisa che le predette caratteristiche di fatiscenza, di cui ai punti a) e b) possono sussistere congiuntamente o singolarmente.

AREE FABBRICABILI - BASE IMPONIBILE (art. 5, commi 5-6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, art. 13, comma 3° del D.L. n. 201/2011):

1. La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tenuto conto:

- della zona territoriale di ubicazione;
- dell'indice di edificabilità;
- della destinazione d'uso consentita;
- degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Brenzone.

3. Non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree fabbricabili, risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta comunale a mezzo propria deliberazione. Qualora il contribuente abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell'area (ad esempio in caso di compravendita), in misura superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al valore comunale, il Comune procederà all'accertamento della maggiore imposta dovuta, per l'intero anno solare, o parte del medesimo, nel quale si è verificato il maggior valore.

4. Si precisa che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 15 - Aliquote

*(decreto legislativo n. 23 del 2011 - art. 8, commi 5-7;
decreto legge n. 201 del 2011 - art. 13, commi 6-9bis, comma 13bis e comma 15;
legge n. 296 del 2006 - art. 1, comma 169,
decreto legge n. 1 del 2012 - art. 56):*

1. L'organo competente in materia di aliquote e detrazioni IMU è il Consiglio Comunale, a mezzo propria deliberazione, da deliberare entro il termine fissato dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione (*).

2. In caso di mancata approvazione, si prorogano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

3. MISURE DELL'ALiquOTA:

Ai sensi della Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, le aliquote possono essere modificate sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia con riferimento alle singole categorie catastali, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non di discriminazione:

<i>Tipologia di aliquote</i>	<i>Misura di legge</i>	<i>Potestà normativa del Comune con delibera di C.C. (*)</i>	<i>Riduzioni applicate dal Comune</i>
Abitazione principale e pertinenze	0,4%	da 0,2% a 0,6%	---
Fabbricati strumentali all'esercizio di attività agricola (comunque esenti in Comune di Brenzone - zona montana)	0,2%	riduzione fino allo 0,1%	---
- Base - (fabbricati categorie catastali A, B, C ed aree edificabili)	0,76%	da 0,46% a 1,06%	<u>Non sono previste riduzioni per:</u> - immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del TUIR - DPR n. 917/86); - immobile posseduti da soggetti passivi IRES (art. 73, comma 1 TUIR); - immobili locati; - fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dall'impresa costruttrice.

4. pubblicazione deliberazione aliquote (art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011): a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16 - Esenzioni / Riduzioni
(decreto legislativo n. 504 del 1992 - art.7, c.1;
decreto legislativo n. 23 del 2011 - art.9, c.8;
decreto legge n. 1 del 2012 – art. 91 bis;
decreto legge n. 16 del 2012 – art. 4, comma 5bis):

1. Sono esenti dal versamento dell'IMU:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, *nel proprio territorio*, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E (immobili a destinazione particolare);
- c) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis del DPR 29.09.73, n. 601 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile);
- d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- e) fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni internazionali;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L. 984/77 (Comune di Brenzone);
- h) immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del DPR 917/86 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) – Comune di Brenzone.

2. Non sono esentati dal pagamento dell'IMU i fabbricati, inagibili o inabitabili, recuperati per essere destinati ad attività assistenziali di cui alla legge n. 104 del 1992, (art. 7, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Art. 17 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali:

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 18 - Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (decreto legge n. 201 del 2011 – art. 13, comma 10):

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Il Comune può elevare il predetto importo, con deliberazione di C.C., entro il termine fissato dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta (in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione).

La suddetta detrazione si applica anche:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (istituti autonomi case popolari).

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Solo per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al comma 1 del presente articolo, è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

Art. 19 - Periodicità e versamenti / differimento termini

(decreto legislativo n. 504 del 1992 - art. 10, comma 6;

decreto legislativo n. 23 del 2011 - art. 9, commi 2-3;

decreto legge n. 201 del 2011 - art. 13, commi 8, 12 e 12bis;

legge n. 296 del 2006 – art. 1, commi 166-168):

1. PERIODICITA' DELL'IMPOSTA:

L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

2. VERSAMENTI:

a) i versamenti dell'IMU si effettuano in 2 rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno (si precisa che ai sensi della Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, i residenti all'estero non possono versare tutto a dicembre);

b) non è previsto il pagamento in forma rateale dell'imposta annua;

c) i suddetti termini di versamento, possono essere differiti solo in caso di calamità naturali di grave entità;

d) in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il versamento si effettua:

- con il modello F24, utilizzando gli appositi codici di versamento previsti dall'Agenzia delle Entrate, **con propria Risoluzione;**

- a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili;

e) per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili;

f) il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

g) il contribuente non può compensare le somme a credito, con quelle dovute al comune a titolo di altri tributi locali;

h) l'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;

i) i versamenti dell'IMU si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 20 - Ravvedimento operoso

(D.Lgs. n. 472/97 art. 13):

1. Per quanto compatibili con l'IMU, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Art. 21 - Riserva di gettito in favore dello Stato

(immobili a destinazione produttiva - cat. D)

(legge n. 228 del 24.12.2012, art. 1, comma 380):

1. Per gli anni 2013 e 2014, il gettito dell'IMU è interamente attribuito al Comune, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sui soli immobili a destinazione produttiva, appartenenti alla categoria catastale "D", calcolata con l'aliquota base dello 0,76%.

2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentare sino a 0,3 punti percentuali, la predetta aliquota base dello 0,76% sugli immobili a destinazione produttiva di categoria "D", introitando il maggior gettito corrispondente.

3. Come precisato con Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28.03.2013, dall'anno 2013, gli immobili in categoria D/10 (fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola) passano di intera competenza statale, con aliquota fissa 0,2%, senza possibilità di riduzione (restano esenti gli immobili in categoria D/10 ubicati in zona montana ISTAT – Comune di Brenzone).

Art. 22 - Dichiarazione

*(decreto legislativo n. 504 del 1992 - art. 10, comma 6;
decreto legislativo n. 23 del 2011 - art. 9, comma 6
decreto legge n. 201 del 2011 – art. 13, comma 12ter):*

1. In caso di dichiarazione originaria (ICI):

- sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

2. Dichiarazione di variazione:

- va presentata al Comune entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

4. Restano ferme le disposizioni:

- dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobili deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente);

- dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (liquidazione dell'imposta municipale propria in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi);

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.

6. Il modello di dichiarazione viene approvato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, con il medesimo decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Art. 23 - Attività impositiva, controllo, accertamento, riscossione ed accertamento con adesione

*(decreto legislativo n. 504 del 1992 - art. 11, commi 3-5;
decreto legislativo n. 23 del 2011 - art. 9, comma 7;
legge n. 296 del 2006 - art. 1, commi 161-162):*

1. L'attività di controllo è effettuata dall'Ufficio tributi secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'IMU sono svolte dal Comune, al quale spetta il 100% delle maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Con delibera di Giunta comunale è designato un funzionario, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
7. Il Comune, relativamente all'IMU, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Entro gli stessi termini, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi dovranno contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
10. Ai sensi del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 (art. 3, commi 10 e 11), a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione degli eventuali crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali (ad es. l'IMU), qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30 (trenta), con riferimento ad ogni periodo di imposta. La predetta disposizione non si applica tuttavia

qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo IMU.

11. Si applica in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. n. 218/97 e regolamento comunale.

Art. 24 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento:

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, opportunamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, o fideiussione bancaria, redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.-

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 25 - Incentivi per l'attività di controllo:

1. (abrogato).

2. (abrogato).

Art. 26 - Riscossione coattiva

*(decreto legislativo n. 504 del 1992 - art. 12;
decreto legislativo n. 23 del 2011 - art.9, comma 7;
legge n. 296 del 2006 - art.1, comma163):*

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impositivo, sono rimosse coattivamente.

2. Nel caso di riscossione coattiva dell'IMU, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 27 - Rimborsi e compensazioni

*(decreto legislativo n. 23 del 2011 - art.9, comma 7;
legge n. 296 del 2006 - art.1, comma164):*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto da parte del contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso con proprio provvedimento entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si darà luogo a rimborsi per importi inferiori ad euro 12,00.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata contestualmente all'istanza di rimborso, essere compensate con gli oneri dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di IMU.

Art. 28 - Sanzioni ed interessi
(decreto legislativo n. 504 del 1992 – art. 14;
decreto legislativo n. 23 del 2011 - art. 9, comma 7;
legge n. 296 del 2006 - art. 1, comma 165):

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,64.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Le predette sanzioni sono ridotte ad *un terzo* se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione, dal D.Lgs. n. 472/97 art. 16 (testo in vigore dal 01/02/2011).
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,64. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Gli interessi legali sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 - Contenzioso
(decreto legislativo n. 504 del 1992 - art. 15;
decreto legislativo n. 23 del 2011 - art. 9, comma 7):

1. Si applicano le regole disciplinate dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie:

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 31 - Entrata in vigore:

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il **1° gennaio 2013**. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione

sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).-